

STATUTO

ARCHIVIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASARANO LE VIA CANOVA 46

Numero REA: LE - 260224

Codice fiscale: 03996560755

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2006 - Statuto completo;	2
---	---

	ART. 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità pre-	
	valente denominata "ARCHIVIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di CASARANO (LE) al-	
	l'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli	
	fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene	
	fissata in Casarano (LE) alla Via Canova n.46.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o	
	soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	

	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà pro-	
	rogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il di-	
	ritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunica-	
	zione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art.2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capi-	
	tale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di at-	
	tività diverse - agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, della	
	Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spirito	
	mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impresa o-	
	perativa, economicamente valida, socialmente integrata e	
	strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupa-	
	zione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai propri so-	

	ci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui	
	se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della	
	mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vi-	
	genti in materia.	
	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche, a-	
	ziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite or-	
	ganismi consortili, le seguenti attività, comunque nei limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti in materia:	
	a) Gestione di Alberghi, Campeggi, Case ed Appartamenti per	
	vacanze, Affittacamere, Bed & Brekfast, Villaggi Turistici,	
	Agriturismo, Strutture Ricettive in genere, Ristoranti, Bar e	
	Mense di ogni tipo, Agenzie di Viaggio;	
	b) organizzare e gestire manifestazioni musicali, teatrali,	
	cinematografiche, culturali in genere, congressi, sfilate di	
	moda sia private che pubbliche;	
	c) attività delle guide turistiche e degli accompagnatori tu-	
	ristici;	
	d) produzione di servizi fotografici a fini commerciali e a-	
	matoriali: ritratti fotografici, quali foto formato tessera,	
	foto scolastiche, servizi per matrimoni, ecc., foto pubblici-	
	tarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopi di	
	promozione immobiliare o turistica;	
	e) Fornire servizi relativi al settore dello spettacolo ef-	

	fettuando anche il montaggio dello scenario in manifestazioni	
	private e/o pubbliche;	
	f) Fornire la prestazione artistica di musicisti, cantanti e	
	lavoratori dello spettacolo in genere;	
	g) Altre attività connesse all'informatica inclusa la crea-	
	zione grafica in ambiente web;	
	h) Archiviazione ottica dei documenti e gestione di archivi	
	fisici;	
	h) Noleggio senza conducente di Autovetture, Automezzi di	
	trasporto terrestre, aereo, marittimo e fluviale, ivi compre-	
	so le autocaravan o roulotte, le imbarcazioni da diporto ed	
	articoli sportivi;	
	i) esercitare attività commerciale al dettaglio, all'ingros-	
	so, elettronico, per corrispondenza e nella forma del commer-	
	cio ambulante di prodotti provenienti dall'artigianato locale.	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopraelencate comunque finalizzata al per-	
	seguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le ope-	
	razioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari,	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	il tutto nei limiti consentiti dalla legge.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperati-	
	va è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	

	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad orga-	
	nizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue ed	
	alle loro strutture regionali e provinciali.	
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e parteci-	
	pazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi,	
	società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aven-	
	ti oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in	
	associazioni temporanee d'impresa, rilasciare fideiussioni e	
	altre garanzie in genere, anche reali.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unio-	
	ne Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e	
	i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere	
	e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazio-	
	ni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dal-	
	la legislazione vigente e futura per la creazione di nuove i-	
	niziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferio-	
	re a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla	

	costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi	
	natura ed entità. A norma dell'art.4 della legge L.59/92, e	
	sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella	
	società particolari categorie di soci cosiddetti sovventori.	
	Per lo svolgimento delle attività comprese nello scopo socia-	
	le la cooperativa può utilizzare l'attività dei soci volonta-	
	ri.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle per-	
	sone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo	
	amministrativo. E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che perse-	
	guano identici scopi sociali ed esplicano una attività con-	
	corrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	scritta dell'organo amministrativo che può tenere conto delle	

	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI	
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	

	cio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministra-	
	tivo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avva-	
	lendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga	
	ai principi di cui agli artt.2512 e 2513 del codice civile.	
	ART. 8 - SOCI VOLONTARI	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà	
	dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci vo-	
	lontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro so-	
	ci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività	
	svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro con-	
	fronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subor-	
	dinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge	
	266/1991 sul volontariato.	
	ART. 9 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	
	9.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secon-	
	do la disciplina prevista per le società per azioni.	
	9.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere no-	
	minati amministratori e avranno diritto di voto e alla di-	
	stribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quanto	
	previsto dal presente atto costitutivo, dal codice civile e	
	dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi	

	saranno nominativi e liberamente trasferibili.	
	9.3. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c..	
	9.4. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:	
	se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	

	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - QUOTE	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a trenta euro.	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	

	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	12.4. - Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni	
	pubbliche e/o private, di cui al precedente punto 5.4., le	
	cui norme prevedano il possesso di specifici requisiti sog-	

	gettivi dei soci - quali età, sesso, stato di disoccupazione	
	o inoccupazione, appartenenza ad una particolare categoria di	
	lavoratori e/o altro requisito soggettivo diverso dai prece-	
	denti - da mantenere per un periodo di tempo minimo determi-	
	nato, è prevista - per tale periodo minimo temporale - la non	
	trasferibilità delle quote a soggetti che farebbero venire	
	meno i requisiti di concessione delle rispettive agevolazio-	
	ni, in deroga al precedente punto 12.1. Terminato il suddetto	
	vincolo temporale minimo stabilito dalla norma agevolata di	
	riferimento, si applica il precedente punto 12.1.	
	Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Art. 14 - RECESSO	
	14.1. Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, al-	

	l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle	
	partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole com-	
	promissorie nel presente atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	

	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del co-	
	dice civile;	
	- negli altri casi previsti dal presente atto costitutivo.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.16 - MORTE DEL SOCIO	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	

	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle	
	versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	18.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

	Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titola-	
	ri di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3.;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto della liquidazione e successivo sciogli-	
	mento.	
	Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	I componenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota	
	di Euro trenta virgola zero centesimi (30,00), dando atto che	

	essi hanno già provveduto in data odierna a versarne il rela-	
	tivo importo nelle casse sociali.- Pertanto il capitale ini-	
	ziale sottoscritto è di Euro centocinquanta virgola zero cen-	
	tesimi (150,00).	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	
	c.c..	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
	del codice civile.	
	20.5. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	

	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	
	cale o del revisore; il deposito della copia della relazione	
	e delle osservazioni presso la sede della società può essere	
	omesso.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione	
	delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6. Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5., il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	
	simo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	

	Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per	
	cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del-	
	l'art.11 della legge 59/1992, o nelle diverse misure e moda-	
	lità previste dalla legge.	
	Art. 22 - DIVIETI	
	22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	

	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art.22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli ammi-	
	nistratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice	
	civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1. sono adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui al successivo art.26.	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1. oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	

	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di vo-	
	to in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'am-	
	montare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori	
	di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresen-	
	tati in ciascuna assemblea generale.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non hanno diritto di voto.	
	Art.26 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	

	fax e la posta elettronica.	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del ca-	
	pitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	

	za, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art.2479 - bis, comma 4, del codice civile.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, u-	
	no degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò	
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	

	amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assem-	
	blea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di	
	amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1.	
	lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al suc-	
	cessivo punto 28.1. lett. a.) o dall'amministratore più an-	
	ziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1. lett. c). In	
	caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-	
	ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che	
	sia loro consentito di seguire la discussione e di interveni-	

	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,	
	che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a	
	tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	

	1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle let-	
	tere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - AMMINISTRAZIONE	
	28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre a set-	
	te membri;	
	c) da un organo pluripersonale (composto da due o più membri)	

	di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via	
	congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto	
	di nomina.	
	28.2. L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	
	gli amministratori.	
	28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministra-	
	tore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.	
	28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità	
	di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibi-	
	lità.	
	28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	
	zione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1., se per	

	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri de-	
	cade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia inve-	
	ce nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del	
	precedente punto 28.1., se per qualsiasi causa viene a cessa-	
	re anche un solo amministratore, decadono anche gli altri am-	
	ministratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2386, comma	
	5, del codice civile.	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b del precedente punto 28.1., qualora non vi ab-	
	biano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presi-	
	dente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostitui-	
	sca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché	
	un segretario, anche estraneo.	
	28.7. Attualmente viene nominato fino a revoca o dimissioni	
	quale organo amministrativo della società l'Amministratore U-	
	nico, nella persona del sopra costituito socio D'Amato Fiora-	
	vante, che accetta la carica conferitagli e dichiara che nei	
	suoi confronti non esiste alcuna causa di incompatibilità, i-	

	neleggibilità o impedimenti di sorta alla nomina.	
	Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2., sono adottate mediante con-	
	sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-	
	glio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei pro-	
	getti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di au-	
	mento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 c.c. (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne collegiale.	

	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-	
	ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro de-	
	gli amministratori.	
	Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	

	«ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art.2381 del codice civile a un comi-	
	tato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero	
	a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il	
	comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministra-	
	tori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega	
	conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazio-	
	ni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Art.31 - RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le	
	modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.	
	Art.32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci.	
	Art.33 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITÀ	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 del codice civile, ha diritto di avere dall'or-	
	gano amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fi-	

	ducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art.34 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	34.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dal-	
	l'art.2477 del codice civile, la società è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale designa altresì	
	il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sin-	
	daci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per	
	decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un	
	collegio sindacale o da un revisore unico.	
	34.2. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. Due sindaci ef-	
	fettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla li-	
	sta che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il terzo sin-	
	daco effettivo sarà nominato dai possessori di strumenti fi-	
	nanziari.	
	Art.35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	

	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art.36 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	36.1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibi-	
	li relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla	
	decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura	
	del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della	
	provincia di Lecce.	
	36.2. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli	
	arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligen-	
	te, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale	
	la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per esse vincolante dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha	
	sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio	
	dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	36.3. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno se-	
	condo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei co-	
	sti dell'arbitrato tra le parti.	

	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novan-	
	ta) giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 37 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel	
	rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi ne-	
	cessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto for-	
	ma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art.1282 del codice civile, salvo di-	
	versa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	ART. 38 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art.27,nomina uno o più liquidato-	
	ri scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgo-	
	no le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità,	
	dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 c.c. per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e pre-	
	viste nel presente atto costitutivo agli artt.22 e 35, sono	

	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 40 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai princi-	
	pi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge	
	59/1992, del D. Lgs C.P.S. n.1577/1947 e delle altre leggi	
	vigenti in materia:	
	a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in ma-	
	teria in rapporto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e	
	scioglimento;	
	c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale - dedotto il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge.	
	Infine i componenti delegano l'Amministratore Unico D'Amato	
	Fioravante a curare tutte le pratiche e le formalità necessa-	
	rie per la legale esistenza della Società e l'autorizzano ad	
	apportare al presente atto costitutivo tutte quelle aggiunte,	
	soppressioni, variazioni e modifiche che eventualmente venis-	
	sero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizio-	
	ne e pubblicazione.	
	Le spese del presente atto sono a carico dei soci in parti	
	uguali tra loro, e, per lo effetto, i medesimi invocano tutte	

39 di 39